|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca**  **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**  Direzione Generale |

Prot. AOODRCA N. 13492/U Napoli , 01/12/2015

*Ai Dirigenti scolastici della Campania*

*LORO SEDI*

*e.p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Campania*

*LORO SEDI*

*Alle OO.SS. del Comparto Scuola*

*LORO SEDI*

**Oggetto: Legge 107/15 - piano assunzionale straordinario personale docente – fase C - conferimento incarichi a tempo determinato su posti di potenziamento.**

  La Legge n. 107/2015 stabilisce, ai sensi dell’art. 1 comma 95 che “a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.

Alla luce di quanto previsto dalla succitata norma e ultimate le operazioni di immissioni in ruolo di fase C, si precisa quanto segue:

In caso di esaurimento delle GaE, le SS.LL. possono stipulare incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2016 sui posti di potenziamento, in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo-immessi in ruolo è stato oggetto di differimento, attingendo dalle graduatorie d’istituto della medesima classe di concorso del potenziamento attribuito. Le SS.LL. non possono conferire supplenze brevi e saltuarie, né supplenze fino all’avente diritto, per il corrente anno scolastico.

In caso di contratti part-time, il restante monte ore è oggetto di incarichi al 30 giugno 2016.

Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili, solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione. Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.

L’istituzione scolastica appartenente al I o II ciclo al quale è stato assegnato un docente di una classe di concorso non presente nel curricolo della scuola si avvarrà della specifica graduatoria delle scuole viciniori secondo quanto previsto dal regolamento sulle supplenze.

I posti di potenziamento rimasti vacanti e disponibili relativi alle classi di concorso **non esaurite** nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato, dovranno essere comunicati agli ATP per la relativa copertura.

IL DIRETTORE GENERALE F/to Luisa Franzese